

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE POSTUMA RIMPIAZZO OPERE

Contraente	TITOLO	COGNOME E DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA'	NOME		
	S.r.l.				
	INDIRIZZO		C.A.P.	COMUNE	PROV.
	CODICE FISCALE / PARTITA IVA				

COMMITTENTE	APPALTATORE O IMPR. COSTRUTTRICE
CONDOMINIO VIA ...	Contraente

SUBAPPALTATORE/I	ASSICURATO
-----	Contraente e Committente

Contratto	RAMO	POLIZZA N°	AGENZIA	SOSTITUISCE POLIZZE N°			
	G5	FAC SIMILE	206 MONZA	----	----	----	----
	<b>DURATA DELL'ASSICURAZIONE</b>						
	DECORRENZA DALLE ORE 24 DEL	SCADENZA ALLE ORE 24 DEL	per la costruzione delle opere		DECORRENZA DALLE ORE 24 DEL	SCADENZA ALLE ORE 24 DEL	per il periodo di manutenzione
	14 05 2018	10 05 2028	---		---	---	---

Premio	PREMIO	ABBUONO ALLA SOST.	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE
			1.154,64	245,36	1.400,00

LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE Nel Comune di ... - Via ...

ATTIVITA' DELL'ASSICURATO Ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per abitazioni civili

DESCRIZIONE DELLE OPERE  
Opere di ...

**DURATA DELLA GARANZIA**  
A parziale deroga dell. Art. 15 si precisa che la durata massima della garanzia per le singole partite è:

14 05 2018	10 05 2028	er la partita 1	14 05 2018	10 05 2028	er la partita 3
14 05 2018	10 05 2028	er la partita 2	14 05 2018	10 05 2021	er la partita 4

GARANZIA RIMPIAZZO OPERE		Somme assicurate per:	
Partita 1- Pavimentazioni	EURO	10.000,00	
Partita 2- Coperture e impermeabilizzazioni	EURO	20.000,00	
Partita 3- Opere di finitura, rivestimenti e ripristini	EURO	30.000,00	
Partita 4- Verniciature	EURO	40.000,00	

MODELLI ALLEGATI	PERSONA FISICA	PERSONA GIURIDICA	POLIZZA EMESSA IN	DUE ORIGINALI	PRIMA RATA INCASSATA IL	L'AGENTE
			A Trento	IL 14/05/2018		

CODICE COMMERCIALE PROMOZ.	GARESPEC.	SUBAGEN.	COASS.	QUOTA ITAS	FLOTT. REGOL.	SCAD. AUT.	RESCIN.	INCASSO DEL.	DISTINTA	RIGO
						X				

## Scoperti e limiti di indennizzo / risarcimento

<b>Sezione A</b>			
Partite	Descrizione	Scoperti per sinistro	Limiti massimi di indennizzo per l'intera durata dell'assicurazione
<b>1</b>	<b>Pavimentazioni</b>	a) 25 % con il minimo di euro 1.000,00 per sinistri occorsi nel 1° anno a partire dalla fine lavori b) 15 % con il minimo di euro 1.000,00 per sinistri occorsi dal 2° all' 8° a partire dalla fine lavori c) 25 % con il minimo di euro 1.000,00 per sinistri occorsi nel 9° e 10° anno a partire dalla fine lavori	
<b>2</b>	<b>Coperture e impermeabilizzazioni</b>	a) 25 % con il minimo di euro 2.000,00 per sinistri occorsi nel 1° anno a partire dalla fine lavori b) 15 % con il minimo di euro 2.000,00 per sinistri occorsi dal 2° all' 8° a partire dalla fine lavori c) 25 % con il minimo di euro 2.000,00 per sinistri occorsi nel 9° e 10° anno a partire dalla fine lavori	
<b>3</b>	<b>Opere di finitura, rivestimenti e ripristini</b>	a) 25 % con il minimo di euro 5.000,00 per sinistri occorsi nel 1° anno a partire dalla fine lavori b) 15 % con il minimo di euro 5.000,00 per sinistri occorsi dal 2° all' 8° a partire dalla fine lavori c) 20 % con il minimo di euro 5.000,00 per sinistri occorsi nel 9° e 10° anno a partire dalla fine lavori	
<b>4</b>	<b>Verniciature</b>	a) 20 % con il minimo di euro 5.000,00 per sinistri occorsi nel 1° anno a partire dalla fine lavori b) 20 % con il minimo di euro 5.000,00 per sinistri occorsi nel 2° anno a partire dalla fine lavori c) 20 % con il minimo di euro 5.000,00 per sinistri occorsi nel 3° anno a partire dalla fine lavori	

## **GARANZIA RIMPIAZZO OPERE**

### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

Si conviene quanto segue:

- l'assicurazione è prestata per le singole Partite, per le somme indicate in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le Partite per le quali è stata indicata la somma assicurata e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

### **DEFINIZIONI**

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **Committente:** la persona fisica o giuridica che ha commissionato i lavori;
- **Franchigia:** la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
- **Impermeabilizzazione:** sistemi di impermeabilizzazione continui, così definiti come da norme "UNI", costituiti da più strati funzionali in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta all'acqua;
- **Indennizzo:** la somma dovuta in caso di sinistro dalla Società;
- **Limite di indennizzo:** l'importo massimo della copertura assicurativa;
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **Scoperto:** la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;
- **Sinistro:** l'insieme dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima;
- **Società:** l'impresa assicuratrice.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 - Dichiarazioni inesatte o reticenze - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato**

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza deve darne notizia formale alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Deve inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venirgli richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.

### **Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

### **Art. 3 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

### **Art. 4 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 15 giorni. In tal caso essa, entro 7 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

### **Art. 5 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni**

Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri per suo conto sugli stessi beni o per gli stessi rischi, la presente polizza opera per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

### **Art. 6 - Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società ITAS MUTUA, designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici. Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici, con altra propria rilasciata in loro nome. L'impegno di tutte le Coassicuratrici risulta dalle firme apposte sull'apposito allegato. La firma della Delegataria, apposta per mandato delle Coassicuratrici anche in loro nome e per loro conto rende valida ad ogni effetto la presente polizza.

L'impegno di tutte le società Coassicuratrici risulta da irrispettivi "Estratti di polizza" da esse firmati ed allegati alla presente oppure dall'"Estratto unico" firmato dalla Società delegataria a nome e per conto delle coassicuratrici stesse.

### **Art. 7 - Oneri fiscali**

Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 8 - Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

### **Art. 9 – Limiti territoriali**

L'assicurazione vale esclusivamente per i lavori che siano effettuati, consegnati e utilizzati nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino.

### **Art. 10 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA "RIMPIAZZO OPERE"**

### **Art. 11 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell'Assicurato, per il periodo indicato in polizza, a indennizzare i costi necessari per il rimpiazzo totale o parziale dei lavori assicurati, a seguito di danni materiali e diretti di cui il Contraente e/o l'Assicurato sia involontariamente responsabile ai sensi di legge, nei limiti, alle condizioni e con la modalità di cui alla presente Polizza, a condizione che:

- a) Il ripristino si sia reso necessario:
  - Per difetti di posa in opera, intesa come applicazione, per errata preparazione dei prodotti e/o dei loro componenti;
  - Per difetti dei prodotti impiegati e fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti della ditta produttrice. Nel caso in cui il produttore risultasse essere il Contraente, la Società rinuncerà ad avvalersi di tale diritto di rivalsa.
- b) Il difetto renda i materiali ed i manufatti non idonei alle prestazioni cui sono destinati;
- c) Il sinistro si sia verificato nel momento di efficacia della polizza e comunque non oltre la data in essa riportata, fermi restando eventuali termini inferiori fissati contrattualmente con il Committente, e sia stato regolarmente denunciato secondo le modalità previste dall'art. 15;
- d) Il Contraente consegni alla Società opportuna documentazione tecnica richiesta prima dell'inizio dei lavori.

Si precisa che la garanzia decade ove il Contraente non abbia rispettato quanto dichiarato in polizza, o in fase di verifica ispettiva si dovessero accertare e/o riscontrare modifiche e/o variazioni non comunicate o non approvate precedentemente dalla Società.

### **Art. 12 – Delimitazione dell'assicurazione**

La Società non è obbligata per danni:

- a) dovuti a difetti occulti in genere, cedimenti, assestamenti del supporto e/o delle opere sovrastanti o sottostanti i prodotti posti in opera, spinte idrostatiche, accumuli di umidità e/o di risalita della stessa. Presenza anomala di umidità, rapportata ai parametri indicati negli strumenti di rilevazione più comunemente utilizzati;
- b) dovuti a difetti di applicazione su supporti a causa di lavori eseguiti in presenza di pioggia e/o nebbia e/o condensa, oli, grassi, polvere ed agenti inquinanti in genere;
- c) dovuti ad errata scelta del ciclo e/o dei prodotti, e/o errata progettazione;
- d) dovuti ad azioni meccaniche, chimiche, termiche, o di qualsiasi altro genere;
- e) conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione o da uso improprio dell'opera;
- f) di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento;
- g) conseguenti a variazioni nella destinazione delle opere;
- h) conseguenti ad inquinamento eccezionale, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con detti eventi;
- i) causati da alluvione, inondazione, rigurgiti di fogna, franamento, cedimento e smottamento del terreno, valanghe e slavine, accumulo di neve, grandine e altri eventi catastrofali;
- j) verificatisi a causa dei lavori non fatturati direttamente dalla Ditta assicurata;
- k) derivanti dalla mancata osservanza dei "Codici di Buona Pratica" e delle schede e specifiche tecniche previste dai produttori dei materiali da posare e/o dal mancato rispetto della regola dell'arte;
- l) dovuti a dolo dell'Assicurato e/o Contraente, del Committente o di terzi, nonché delle persone di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge;
- m) derivanti dall'esecuzione di opere che comportino in tutto o in parte l'adozione di nuove concezioni, salva esplicita preventiva autorizzazione della Società;
- n) di natura estetica, ivi compresi i viraggi di colore;
- o) dovuti a vizi, palesi od occulti, noti al Contraente, all'Assicurato ovvero al Committente, prima della decorrenza dell'Assicurazione.

La Società non è inoltre obbligata per:

- p) i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;

q) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

### **Art. 13 - Delimitazione temporale dei rischi**

La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

### **Art. 14 - Somma assicurata - Assicurazione parziale**

La somma assicurata deve corrispondere all'ammontare complessivo di quanto fatturato al Committente con l'eventuale aggiunta degli oneri relativi a materiali, accessori ed opere provvisionali forniti direttamente dal Committente o a Lui fatturati da terzi, necessari per il ripristino dell'opera in caso di danno, qualora non compresi nella fattura.

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore all'ammontare complessivo dei prezzi fatturati al Committente, con l'eventuale aggiunta degli oneri relativi a materiali, accessori ed opere provvisionali, la Società risponderà dei danni solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata e l'effettivo valore del lavoro eseguito, ferma restando la piena applicazione delle franchigie convenute sull'importo indennizzabile a termini di polizza.

### **Art. 15 - Durata della garanzia**

Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in polizza, salvo minori durate se ed ove previste. In ogni caso la durata massima della garanzia non potrà superare i seguenti periodi di tempo, differenziati per le singole partite:

- part. 1 - Pavimentazioni: anni 10;
- part. 2 - Coperture e impermeabilizzazioni: anni 10;
- part. 3 - Opere di finitura, rivestimenti e ripristini: anni 10;
- part. 4 - Verniciatura: anni 3.

### **Art. 16 - Denuncia di sinistro**

Tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro i 3 giorni successivi all'accadimento del sinistro o al momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 C.C., e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dalla specifica garanzia assicurativa. Dopo tali termini l'obbligo della Società cessa. Non sono da considerarsi sinistri gli interventi di manutenzione.

Il Contraente o l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo nel caso in cui:

- 1) esageri dolosamente l'ammontare del danno;
- 2) ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti;
- 3) manometta od alteri dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro.

Il mancato rispetto dei termini di denuncia potrà comportare la perdita anche totale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

### **Art. 17 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio**

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del C.C., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

### **Art. 18 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 19 - Procedure per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

#### **Art. 20 - Determinazione del danno**

La determinazione dei danni indennizzabili sarà comprensiva :

- a) delle spese di rimozione, riparazione e messa in opera dei materiali e manufatti installati e danneggiati incluse le spese per la manodopera;
- b) del controvalore dei materiali e manufatti danneggiati, calcolato sulla base del prezzo di mercato vigente al momento del sinistro, al netto di ogni eventuale ricarico operato dall'Assicurato e al lordo delle spese di trasporto e imballo;
- c) dell'eventuale costo del rifacimento delle opere sovrastanti o sottostanti i lavori eseguiti, reso necessario per eseguire i lavori di cui al punto a);
- d) delle spese necessarie per lo spostamento e/o risistemazione degli impianti eventualmente sovrastanti la zona interessata al danno.

#### **Art. 21 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art.1914 C.C., per nessun titolo la Società, per uno o più sinistri e per l'intera durata del contratto, potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata per ciascuna partita assicurata. Resta comunque convenuto che il limite massimo di indennizzo per l'intera durata dell'assicurazione non potrà essere superiore ad € 500.000,00.

#### **Art. 22 - Scoperti e franchigie**

Dall'ammontare del danno determinato secondo i criteri dell'art. 19 verranno dedotti, per ogni sinistro e per ciascuna partita, scoperti e franchigie così come riportati nella scheda tecnica di polizza.

E' facoltà delle parti accordarsi per scoperti e franchigie differenti in deroga alle condizioni suindicate in base all'entità e alla natura dei lavori oggetto della copertura assicurativa.

#### **Art. 23 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato, previa detrazione degli importi per franchigia e scoperto indicati nella scheda di polizza, entro 30 giorni dall'atto di liquidazione del danno a fronte di una quietanza redatta dalla Società e sottoscritta dall'Assicurato, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo. La Società provvederà al suddetto pagamento sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

#### **Art. 25 - Riparazioni**

In caso di sinistro, tutte le riparazioni ed i rifacimenti devono essere fatti dall'Assicurato con gli stessi materiali e le stesse modalità risultanti nella documentazione tecnica presentata prima dell'inizio lavori, salvo casi documentati in cui risulti necessaria una sostituzione dei prodotti o dei cicli. In tal caso, la Società non risarcirà un ammontare superiore ai costi ipoteticamente sostenuti per il ripristino, valutati al momento del sinistro.

#### **Art. 26 - Onere della prova a carico dell'Assicurato**

In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l'onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo.

#### **Art. 27 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome e interesse proprio.

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società, salvo quanto disposto dall'art. 27.

**Art. 28 – Subentro**

A parziale deroga e ad ulteriore precisazione degli artt. 11, 24 e 26 , ma ferme tutte le altre Condizioni Generali di assicurazione, si conviene che in caso di sinistro risarcibile ai termini delle garanzie concesse e successivo mancato intervento del Contraente e/o Assicurato, eventuali riparazioni e/o rifacimenti potranno essere eseguiti da ditte diverse, purchè specializzate, di primaria importanza e benevise dalla Società, che dovrà comunque autorizzare preventivamente gli interventi, fermo il presupposto che ciò non comporti per la Società un onere maggiore di quello che comporterebbe l'esecuzione di un'opera analoga per caratteristiche a quella garantita in polizza.

L'importo liquidato a termini di polizza sarà al netto di imposte e lo scoperto e la franchigia saranno a carico del Committente.

L'applicazione delle norme contrattuali per il pagamento dei danni rimarrà inalterato rispetto a quanto previsto in polizza.

**Art. 29 - Forma delle comunicazioni del Contraente o dell'Assicurato alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

---

Resp. Divisione Tecnica Impresa  
ITAS Mutua

---

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

BOZZA DA APPROVARE

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1910 C.C. dichiara:

- 1) non ha in corso altre assicurazioni con altre Compagnie per i rischi previsti nella presente polizza;
- 2) la descrizione delle opere assicurate e la loro ubicazione sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero convenute le condizioni di assicurazione ed il premio di polizza.

**In caso di difformità dalle precedenti dichiarazioni, inserire ogni eventuale integrazione o modifica a quanto sopra indicato nell'apposito spazio "Dichiarazioni del Contraente a complemento o deroga di quanto dichiarato nel questionario e in calce alla polizza" di cui all'allegato n. 2.**

**Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli Articoli seguenti delle "Condizioni Generali di Assicurazione":**

- Art. 3 - Aggravamento del rischio;
- Art. 4 - Recesso in caso di sinistro;
- Art. 5 - Altre Assicurazioni;
- Art. 8 - Foro competente;
- Art.15 - Somma assicurata;
- Art.16 - Denuncia di sinistro;
- Art.19 - Procedure per la valutazione del danno;
- Art.26 - Onere della prova a carico dell'Assicurato;

**A NORMA DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 SI PRECISA CHE:**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**

La periodicità del premio del presente contratto è UNICO.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. Presso gli Intermediari dotati degli specifici sistemi sono accettate anche carte di credito e/ o pos.

-sul sito della compagnia [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it) è disponibile l'Area riservata ai Clienti nella quale consultare la propria assicurativa.

Per accedervi è necessario richiedere le credenziali di accesso registrandosi mediante:

- il codice fiscale e il codice identificativo cliente (ID CONTRAENTE), riportato sul contratto sotto il numero polizza, o fornito dall'Agenzia di riferimento o in alternativa
- il codice fiscale e il numero di polizza.

Il Contraente

.....

**Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo informativo, contenente la nota Informativa, comprensiva di glossario, e le Condizioni di Assicurazione, a norma del Regolamento ISVAPn. 35 del 26 maggio 2010.**

Il Contraente

.....